

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
*ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231



*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del  
25 Marzo 2016 - I° Aggiornamento  
30 Settembre 2020 – II° Aggiornamento*

## Sommario

<b>1.</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>6</b>
1.1	PREMESSA .....	6
1.2	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	6
1.3	LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE .....	8
1.4	CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE .....	10
<b>2.</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO ILLY S.P.A.</b>	<b>12</b>
2.1.	MOTIVAZIONI DI GRUPPO ILLY S.P.A. PER L'ADOZIONE DEL MODELLO – LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA COME PARADIGMA DI RIFERIMENTO .....	12
2.2.	STRUTTURA DEL MODELLO.....	13
2.3.	MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO .....	13
<b>3.</b>	<b>INVENTARIAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DEI REATI ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN AMBITO GRUPPO ILLY S.P.A.</b>	<b>15</b>
<b>4.</b>	<b>IL SISTEMA DI GOVERNANCE</b>	<b>17</b>
4.1.	CODICE ETICO E NORME DI COMPORTAMENTO .....	17
4.2.	FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO .....	17
4.2.1	<i>L'OGGETTO SOCIALE</i> .....	17
4.2.2	<i>RAPPORTI CON LE SOCIETÀ' CONTROLLATE E COLLEGATE</i> .....	17
4.2.3	<i>SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO</i> .....	18
4.3.	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO .....	19
<b>5.</b>	<b>ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b>	<b>21</b>
5.1.	IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI NOMINA.....	21
5.2.	FUNZIONI E POTERI.....	22
5.3.	ATTIVITÀ DI VERIFICA E REPORTING VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI.....	23
<b>6.</b>	<b>PIANO DI FORMAZIONE DEI DESTINATARI INTERNI E DI DIFFUSIONE DEL MODELLO</b>	<b>26</b>
6.1.	COMUNICAZIONE IN AMBITO GRUPPO ILLY S.P.A. E ATTIVITÀ FORMATIVA PER I DIPENDENTI.....	26
6.2.	INFORMATIVA E SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS .....	27
6.3.	INFORMATIVA AI FORNITORI .....	27
6.4.	INFORMATIVA AI TERZI .....	27
<b>7.</b>	<b>MISURE DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DEL MODELLO</b>	<b>28</b>
7.1.	PRINCIPI GENERALI.....	28
7.2.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	28
7.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI SINDACI E REVISORE CONTABILE .....	29
7.4.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	29
<b>8.</b>	<b>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - ISTITUZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>32</b>
<b>9.</b>	<b>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>33</b>
9.1.	REATI IN TEMA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E DI EROGAZIONI PUBBLICHE .....	33

9.1.1. Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa GRUPPO ILLY S.p.A.....	33
9.1.2. Procedure specifiche di contrasto .....	34
9.2. CORRUZIONE .....	34
9.2.1. Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di GRUPPO ILLY S.p.A. ....	34
<b>10. REATI SOCIETARI</b>	<b>36</b>
10.1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DI GRUPPO ILLY S.P.A. ....	36
10.2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA.....	38
10.3. PROCEDURE SPECIFICHE DI CONTRASTO.....	39
10.3.1. False comunicazioni sociali.....	39
10.3.2. Aggiotaggio.....	41
10.3.3. Operazioni sul capitale, sulle azioni. Operazioni straordinarie. ....	41
10.4. RAPPORTI CON IL REVISORE CONTABILE, IL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA E I SINGOLI SOCI .....	42
10.5. ATTIVITÀ DI CONTRASTO SPECIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA .....	43
<b>11. REATI CONNESSI CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>44</b>
11.1. LE FATTISPECIE - ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA GRUPPO ILLY S.P.A. ....	44
11.2. MISURE DI PREVENZIONE .....	44
<b>12. REATI CONNESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICHE</b>	<b>46</b>
12.1 LE FATTISPECIE NORMATIVE.....	46
12.2 MISURE DI PREVENZIONE .....	47
<b>13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO</b>	<b>49</b>
13.1 LE FATTISPECIE DI REATO .....	49
13.2 SISTEMA DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE.....	49
<b>14. REATI AMBIENTALI</b>	<b>52</b>
14.1 LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI.....	52
14.2 SISTEMA DI CONTROLLO .....	53
14.3 REGOLE DI CONDOTTA .....	53
<b>15. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>	<b>55</b>
15.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	55
15.2 REGOLE DI CONDOTTA .....	56
<b>16. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>57</b>
16.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	57
16.2 REGOLE DI CONDOTTA .....	58
<b>17. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>	<b>59</b>
<b>18. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>	<b>60</b>

18.1 LA FATTISPECIE NORMATIVA .....	60
18.2 SISTEMA DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE.....	60
<b>19. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b>	<b>62</b>
<b>20. REATI TRIBUTARI</b>	<b>63</b>

## **PARTE GENERALE**

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 PREMESSA

Il **D.Lgs. 231/2001**, in parziale attuazione della Legge delega 300/2000 di recepimento della normativa OCSE e comunitaria, ha introdotto nell'ordinamento **italiano la responsabilità, a titolo di illecito amministrativo, delle persone giuridiche, delle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica**, per determinati reati commessi a vantaggio o nell'interesse degli enti predetti.

Con il D.Lgs. 231/2001, in un'ottica di superamento dell'antico principio *societas delinquere non potest*, è stato dunque introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della **responsabilità degli enti** derivante dalla **commissione di reati** da parte di coloro che **agiscono in nome e per conto dell'ente** medesimo ed in **relazione alle funzioni esercitate**.

La **GRUPPO ILLY S.p.A.** risulta particolarmente interessata a dotarsi di un **Modello ex D.Lgs. 231/01** non solo in quanto **astrattamente esposta**, come tutte le società, in particolare le società per azioni, al rischio della commissione di alcuni tra i reati inclusi nel D.Lgs. n. 231/2001, ma soprattutto quale naturale coronamento della propria policy tradizionalmente intesa a promuovere l'agire etico e la passione per l'eccellenza in ogni ambito di operatività aziendale.

Al fine di comprendere appieno la funzione e l'importanza del rispetto del presente Modello, si espongono di seguito **i principali contenuti** del D.Lgs. 231/01.

### 1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La **responsabilità degli enti** ai sensi del D.Lgs. 231/01 è integrata dal concorso delle seguenti circostanze:

a) **Commissione**, anche allo stadio di mero tentativo, di una fattispecie di reato tra quelle tassativamente indicate dal D.Lgs. n. 231/2001. Si tratta delle seguenti ipotesi di reato, suddivise in gruppi omogenei:

- 1) **Truffa** aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); **Malversazione** ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.); **Indebita percezione** di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.); **Truffa** in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); **Frode informatica** commessa ai danni dello Stato o di enti pubblici (art. 640 *ter* c.p.);
- 2) **Corruzione** (artt. 318 e ss. c.p.); **Concussione** (art. 317 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.);
- 3) **Falsità** in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);

- 4) **Reati societari** previsti dal codice civile: **False comunicazioni sociali** (artt. 2621, 2622 c.c.); **Falso in prospetto** (art. 2623 c.c.); **Falsità nelle relazioni** o nelle **comunicazioni** delle società di revisione (art. 2624 c.c.); **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.); **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.); **Indebita restituzione** dei conferimenti (art. 2626 c.c.); **Illegale ripartizione degli utili** e delle riserve (art. 2627 c.c.); **Illecite operazioni sulle azioni** o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.); **Indebita ripartizione** dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.); **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.); **Ostacolo all'esercizio delle funzioni** delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 5) **Delitti con finalità di terrorismo** o di **eversione** dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;
- 6) **Delitti** contro la personalità individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 604 -bis, 609 - undecies c.p.);
- 7) **Reati** commessi con violazione delle norme per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** (artt. 589 e 590 codice penale);
- 8) **Reati contro la vita e l'incolumità individuale** (583 bis c.p.);
- 9) **Reati transnazionali** tassativamente elencati dall'art. 10 legge 146/2006;
- 10) **Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti** sul suolo e nel suolo (art. 192, comma 4, D.Lgs. 152/2006); Reati ambientali (art. 727 bis e art. 733 bis, di cui al D. Lgs. n. 152/2006);
- 11) **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (648 bis c.p.); **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (648 ter c.p.); **Autoriciclaggio** (648, Ter.1 c.p.);
- 12) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (artt.615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.);
- 13) **Delitti di criminalità organizzata** (artt. 416, c. 6, 416 bis e 146 ter c.p., art. 630 c.p., art. 74 DPR 30/1990);
- 14) **Abuso di informazioni privilegiate** e di **manipolazione** (parte V, titolo I-bis, D.Lgs. 58/1998);
- 15) **Delitti contro l'industria e il commercio** (artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, e 517 quater c.p.); Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1 e 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies, art. 174 quinquies della L. 633/1941);
- 16) **Induzione a non rendere dichiarazioni** o a **rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

- 17) **Reati ambientali** (art. 452-*bis* c.p., art. 452-*quater* c.p., art. 452-*sexies* c.p., art. 7527 bis e srt. 733 bis, di cui al D. Lgs. 152/2006);
- 18) **Impiego di cittadini di Paesi terzi** il cui soggiorno è **irregolare** (nelle forme aggravate previste dall'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).;
- 19) **Frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- 20) **Reati Tributari** (Art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];
- 21) **Contrabbando** (Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

b) **Imputabilità del reato** a persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa ( i cd. "soggetti in posizione apicale"), ovvero a persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti (i cd. "soggetti sottoposti all'altrui direzione").

c) **Sussistenza**, per l'ente, di un **interesse o di un vantaggio** esclusivo o concorrente con quello dell'autore del reato.

### 1.3 LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE

Le sanzioni irrogabili all'ente a titolo di **responsabilità amministrativa** sono:

- a) **sanzione pecuniaria**: si applica ogniqualvolta sussiste la responsabilità amministrativa dell'ente nella misura determinata dal giudice in applicazione dei parametri ed entro i limiti minimi e massimi fissati dal D.Lgs. 231/2001. Per i reati ex artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, si applica, ai sensi dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote ;
- b) **sanzioni interdittive**: si applicano in via temporanea, definitiva o cautelare, solo nei casi per cui sono espressamente previste e alle condizioni determinate dal D.Lgs. n. 231/2001. Le sanzioni interdittive si articolano nelle seguenti tipologie:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (tale sanzione comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni a mezzo delle quali l'illecito è stato commesso;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve le eccezioni legislativamente previste;
  - esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;



- c) confisca: nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, in subordine, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando è stata applicata una sanzione interdittiva.

#### 1.4 CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Nell'ipotesi di **reati commessi da soggetti in posizione apicale** l'ente non risponde se risultano congiuntamente integrate le seguenti condizioni:

- a) è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche "Modello" o "Compliance program");
- b) è stato istituito un Organismo di Vigilanza (che negli enti di piccole dimensioni può essere coincidente con l'organo dirigente) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e al suo aggiornamento (di seguito anche OdV);
- c) i soggetti in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non è configurabile una situazione di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi di **reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione** l'ente non risponde se la commissione del reato non è ascrivibile alla inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza ed in particolare se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello in concreto verificatosi.

Da quanto esposto emerge che, nel sistema del D.Lgs. 231/2001, al fine di consentire alla società di **beneficiare dell'esenzione da responsabilità**, risulta imprescindibile l'adozione di un **modello** parametrato in modo specifico sui rischi-reato concretamente verificabili. Tale modello infatti adempie in **primo luogo ad una funzione preventiva**, in quanto attraverso la fissazione di principi etici di carattere generale e procedure specifiche nello svolgimento di determinate attività è volto ad impedire la commissione degli illeciti potenzialmente connessi allo svolgimento delle attività medesime. In **secondo luogo**, grazie alle **procedure di controllo** che ne costituiscono parte integrante, il modello adempie alla **finalità di scoprire l'eventuale commissione di illeciti** (cd. controllo *ex post*) al fine di adottare **tempestivi provvedimenti** nei confronti dei loro autori. Il modello di organizzazione gestione e controllo è quindi uno degli elementi imprescindibili di ogni sistema di *governance* aziendale, intendendosi per tale il sistema volto al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi.

In particolare, la società non sarà assoggettata a sanzione tutte le volte in cui abbia adottato un **modello** che preveda **misure organizzative** dirette ad evitare la realizzazione dei reati che siano:

- **idonee**, ovvero tali da garantire il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della legge, nonché a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **efficacemente attuate**, ovvero non solo scrupolosamente ideate in astratto e trasfuse nel presente documento ma, con il medesimo scrupolo, applicate in concreto nella realtà quotidiana della società. A tal fine la società è chiamata ad un monitoraggio costante dell'applicazione delle misure adottate "sulla carta" e alla loro revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche in caso di violazioni ovvero in caso di mutamenti legislativi o nell'organizzazione della società. Al fine di garantire l'effettività del Modello è inoltre

opportuna la previsione di un **sistema disciplinare** e/o di **misure contrattuali** idoneo a dissuadere i destinatari del Modello dalla trasgressione delle regole istituite e, in ogni caso, a sanzionarne il mancato rispetto.

In conclusione, l'adozione del Modello prima che sia commesso un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, sebbene tendenzialmente non obbligatoria, è requisito indefettibile per l'integrazione della causa di esenzione della responsabilità in capo all'ente, in particolare per i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO ILLY S.p.A.

### 2.1. MOTIVAZIONI DI GRUPPO ILLY S.p.A. PER L'ADOZIONE DEL MODELLO – LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA COME PARADIGMA DI RIFERIMENTO

GRUPPO ILLY S.p.A. è sensibile alle aspettative dei propri soci e dei terzi con cui intrattiene rapporti commerciali - in particolare le Pubbliche Amministrazioni - ad una **trasparente e corretta gestione aziendale** ed è consapevole che tali aspettative possono essere soddisfatte anche attraverso un **sistema di controllo interno** per prevenire la commissione di reati da parte dei propri Amministratori, Dipendenti, Collaboratori (da intendersi come collaboratori con contratto di lavoro a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, agenti, consulenti tecnici e commerciali, di seguito indicati complessivamente come Collaboratori Esterni) e *partner* d'affari (da intendersi come soggetti con cui GRUPPO ILLY S.p.A. intenda addivenire a una qualunque forma di *leadership*, per es. *joint-venture*, associazione temporanea di imprese, consorzio tra imprese, ecc., di seguito indicati anche come *Partners*).

A tal fine GRUPPO ILLY S.p.A., in conformità con le sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno adottare il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di seguito “**Modello**”) e ha istituito l'organo di vigilanza interno (“**Organismo di Vigilanza**” o anche “**OdV**”) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

GRUPPO ILLY S.p.A. infatti condanna decisamente la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, commissione ritenuta in ogni caso contraria agli interessi aziendali, e pertanto intende prevenirne la commissione attraverso un monitoraggio **costante della propria attività nei settori a rischio**.

In altri termini, l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello non viene perseguita da GRUPPO ILLY S.p.A. al solo fine di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui un reato dovesse essere commesso nonostante le misure preventive adottate, ma nel precipuo intento di un costante miglioramento del suo sistema di *governance*.

Nella predisposizione del presente Modello, GRUPPO ILLY S.p.A. ha seguito le indicazioni contenute nelle **Linee Guida elaborate da Confindustria** sia per quanto attiene all'*iter* della costruzione del Modello nel suo complesso, sia per quanto attiene alle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati.

In conclusione, scopo del presente documento è quello di dotare la GRUPPO ILLY S.p.A., previa individuazione delle proprie attività in concreto esposte a rischio di reato, di un **sistema di procedure e/o attività di controllo finalizzato alla loro prevenzione** (cd. misure *ex ante*) ed eventuale scoperta (al fine di consentire l'adozione di cd. misure *ex post*).

## 2.2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento riunisce in un unico atto sia gli aspetti **teorici** che gli aspetti **pratici** del sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001. Al fine di facilitare da un punto di vista operativo l'applicazione del Modello, il presente documento è stato strutturato in una **Parte Generale** dedicata agli aspetti "istituzionali" del D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico, relativo ai principi "di fondo" che ispirano la deontologia aziendale di GRUPPO ILLY S.p.A., e in una **Parte Speciale** che detta le regole procedurali specifiche per la prevenzione dei gruppi di reati considerati astrattamente realizzabili in ambito GRUPPO ILLY S.p.A.

Punti qualificanti del presente Modello sono:

- **la mappatura delle aree a rischio**, vale a dire delle attività della società nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **la procedimentalizzazione dell'attività a rischio**;
- l'istituzione **dell'Organismo di Vigilanza** con le funzioni e i poteri di seguito meglio descritti, tra i quali, in particolare, l'attività di controllo del rispetto del Modello;
- la previsione di **attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali** e delle **procedure istituite** a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) e anche ai terzi;
- la previsione in capo a tutti coloro che operano nella GRUPPO ILLY S.p.A. di **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di **sanzioni disciplinari** per l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello.

## 2.3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente Modello è un atto di emanazione del **Consiglio di amministrazione**.

Il Modello della GRUPPO ILLY S.p.A. è stato costruito cercando di realizzare un coerente equilibrio tra le esigenze di *governance* e quelle della struttura amministrativa e produttiva dell'azienda in modo da integrarsi efficientemente con la stessa ed è dotato di un grado di elasticità funzionale a salvaguardarne le esigenze di adeguamento.

Nella stesura del Modello si sono tenute presenti, in particolare, le seguenti esigenze:

- garantire il costante **adattamento** del Modello ai cambiamenti della struttura organizzativa e degli assetti gestionali della società;
- evitare **un'eccessiva burocratizzazione** e **appesantimento** delle attività della società;
- valorizzare le misure e le procedure di **governance già esistenti** nell'organizzazione della società e idonee altresì a prevenire i reati considerati;
- garantire la **massima diffusione e applicazione** del Modello attraverso la chiarezza della sua formulazione e appropriate attività di promozione e formazione.

La rilevazione della necessità di effettuare **successive modifiche e integrazioni** di carattere sostanziale del Modello è **demandata all'Organismo di Vigilanza**, sia sotto il profilo

dell'aggiornamento delle procedure già adottate, sia sotto il profilo dell'estensione del Modello a nuove tipologie di rischi di commissione di reati.

Gli interventi proposti dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere sottoposti per la formale adozione al Consiglio di Amministrazione attraverso la presentazione di una relazione illustrativa in ordine alle necessità od opportunità delle modifiche proposte, fermo restando che, in casi eccezionali, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare autonomamente gli adeguamenti urgenti ed indifferibili del Modello, salva la ratifica dell'Organo Amministrativo.

La verifica della persistente idoneità del Modello ed eventualmente il suo aggiornamento saranno effettuati dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza con **cadenza almeno annuale** a decorrere dalla data della prima delibera di adozione.

### 3. INVENTARIAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DEI REATI ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN AMBITO GRUPPO ILLY S.p.A.

La stesura del presente documento è stata preceduta da una fase di **rilevazione dei rischi** nell'ambito della quale GRUPPO ILLY S.p.A. ha compiuto una dettagliata individuazione e analisi delle aree "a rischio", intendendosi per tali le aree interessate dalle potenziali casistiche di reato, con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni esercitate da parte di coloro che operano nell'ambito della società (cd. mappatura dei rischi).

Dall'esame della realtà aziendale della GRUPPO ILLY S.p.A. risulta che le attività maggiormente esposte – in linea di principio - al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane, nazionali e locali, o estere per le **richieste di finanziamenti, erogazione dei contributi e agevolazioni pubbliche** quali, in via esemplificativa, i contributi per la formazione del personale, i contributi per la ricerca sul prodotto, gli investimenti nell'impresa e i contributi per lo sviluppo delle aree svantaggiate;
- b) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane o estere per il **rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni** e per l'**esecuzione di adempimenti edilizio-urbanistici**;
- c) gestione di tutti gli **adempimenti amministrativi** con le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- d) la gestione del **contenzioso giudiziale e stragiudiziale** con la Pubblica Amministrazione;
- e) la gestione degli aspetti regolati dal **D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)** e dal D.Lgs. 196/03 in materia di **privacy**;
- f) l'attività di **formazione del bilancio** e delle altre **comunicazioni sociali** previste dalla legge;
- g) la gestione e **controllo dei beni e delle risorse finanziarie** della società;
- h) i flussi informativi da e per il **Revisore Contabile**;
- i) il rapporto con i Soci per quanto concerne il loro **diritto di controllo e l'attività dell'Assemblea**;
- j) l'attività di **controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione**
- k) **amministrazione del denaro contante**;
- l) **rapporti con la concorrenza, commercializzazione** di prodotti attraverso tutti i **canali di vendita** con nomi, marchi o segni distintivi che **non inducano in inganno** il compratore in merito alla provenienza o qualità dell'opera, attività di **individuazione, registrazione** ed

**utilizzo di brevetti, modelli, marchi o segni distintivi, utilizzo di beni soggetti a titolo di proprietà industriale, rapporti di competizione;**

- m) **commercio di prodotti contraffatti, abusiva duplicazione, riproduzione e diffusione in pubblico di opere protette dall'ingegno, utilizzo di sistemi informatici concessi in dotazione dalla Società, download di software coperti da copyright, attività di promozione di titoli di marchi e modelli qualora si utilizzino opere dell'ingegno protette;**
- n) **attività di gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti;**
- o) **gestione dei contenziosi giudiziari e delle problematiche connesse.**

La descritta fase di mappatura ha portato a ritenere che i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 che potrebbero astrattamente essere commessi in ambito GRUPPO ILLY S.p.A. e che sono stati considerati nella redazione del presente Modello sono:

- A. i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- B. i reati societari e tributari;
- C. i reati commessi con l'utilizzo di strumenti informatici;
- D. i reati commessi con violazione delle norme di sicurezza e antinfortunistiche;
- E. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- F. i delitti contro l'industria e il commercio;
- G. i reati ambientali;
- H. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- I. induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci.

Il rischio relativo ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di lesione della personalità individuale non appare al momento verosimilmente ipotizzabile.

L'Organismo di Vigilanza è legittimato ad individuare **ulteriori aree di rischio** e le relative opportune misure da adottarsi, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e di quella concreta dell'organizzazione e dell'attività della GRUPPO ILLY S.p.A., facendosi promotore nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme indicate dal presente Modello, dell'avvio della procedura di aggiornamento del Modello stesso, al fine di garantirne in ogni momento la completezza, l'adeguatezza e l'efficienza a contrastare la commissione dei reati in generale e di quelli, in particolare, previsti dal D.Lgs. 231/2001.



## 4. IL SISTEMA DI GOVERNANCE

### 4.1. CODICE ETICO E NORME DI COMPORTAMENTO

**I comportamenti** di tutti coloro i quali agiscono in ambito GRUPPO ILLY S.p.A. e di seguito indicati anche come “Destinatari” del Modello, ovvero gli Organi Sociali, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni e i *Partners* - quanto a queste ultime due categorie in forza e nei limiti previsti dalle specifiche clausole che saranno inserite nei relativi contratti secondo quanto *infra* specificato - **devono conformarsi ai principi e alle regole di condotta nonché seguire le procedure previste nel presente Modello.**

Rispetto al Codice Etico, col quale condivide impegni e responsabilità, il Modello ha portata e finalità diverse.

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori di Gruppo Illy nella conduzione degli affari e delle attività aziendali; il Modello è invece finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, e nella sua Parte Speciale verranno istituite procedure specifiche in relazione ai singoli reati da prevenire.

E' demandata all'Organismo di Vigilanza l'integrazione dei suesposti principi in relazione a modifiche legislative o organizzative della società.

### 4.2. FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO

#### 4.2.1 L'OGGETTO SOCIALE

**L'oggetto sociale** della Gruppo Illy S.p.A. è il seguente:

“la società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni operanti nei settori alimentari ed in quelli complementari – e ciò non al fine del collocamento presso terzi e non nei confronti del pubblico;
- b) il finanziamento alle Società controllate e collegate.  
La Società potrà, inoltre, prestare garanzie personali e reali a favore e/o per conto altrui, per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere rappresentanze ed agenzie di Società o di imprese nazionali ed estere.
- c) La prestazione di servizi di consulenza e assistenza alle società del gruppo nelle tematiche commerciali, amministrative, strategiche e finanziarie.

La Società potrà compiere ogni operazione strumentale od accessoria per lo svolgimento della sua attività e per il consolidamento e la preservazione del suo patrimonio, compreso il compimento di investimenti immobiliari direttamente o attraverso fondi immobiliari.”

#### 4.2.2 RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

La Gruppo Illy S.p.A. **non interviene** direttamente nella gestione delle società controllate e collegate. Sono, infatti, **gli organi istituzionali** delle singole società ad effettuare la gestione.

La Gruppo Illy S.p.A. fornisce servizi di consulenza e assistenza su tematiche commerciali, amministrative, strategiche e finanziarie in modo tale che tali servizi non costituiscano intromissioni nella gestione delle singole società.

#### 4.2.3 SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO

Le modestissime dimensioni organizzative della Holding impongono il ricorso a consulenti esterni per l'esecuzione di una certa parte delle attività operative.

A tali consulenti il presente modello organizzativo e codice di comportamento viene consegnato richiedendo **che l'attività da loro svolta per Gruppo Illy S.p.A. sia conforme alle sue prescrizioni.**

Per garantire un efficace sistema di controllo interno è necessario delineare un chiaro e formalizzato organigramma che evidenzia le linee di dipendenza gerarchica e l'attribuzione dei compiti.

Gli strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe di funzioni e procure) di Gruppo Illy S.p.A. rispondono a questi principi generali:

- a) chiara e formale articolazione dei livelli decisionali interni con la descrizione delle funzioni;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Attualmente la struttura organizzativa interna di GRUPPO ILLY S.p.A. è quella risultante dall'organigramma aziendale.

Per quanto attiene in particolare al sistema di **deleghe e procure**, i requisiti essenziali che GRUPPO ILLY S.p.A. osserva nel loro conferimento sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la Pubblica Amministrazione nazionale o estera devono agire in forza di delega formale;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una job description interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta.
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Attualmente, al fine di adempiere compiutamente agli adempimenti legali posti in capo alla società, la GRUPPO ILLY S.p.A. si è dotata di un sistema di deleghe che aggiornato al 31.05.2011, è stato comunicato all'Organismo di Vigilanza.

La richiesta alle società controllate dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato vengono effettuate ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. del 09.04.1991 n. 127.

Per le altre attività previste in capo alla GRUPPO ILLY SPA, in quanto Holding, previste dalla legge le richieste vengono effettuate sulla base della relativa normativa.

Le informazioni relative al consolidato fiscale vengono fornite sulla base dei relativi contratti stipulati tra le società aderenti.

La GRUPPO ILLY SPA ha richiesto agli organi istituzionali delle società controllate e collegate di uniformarsi alle prescrizioni della legge 231/2001.

Un monitoraggio sull'osservanza di quanto previsto nei Modelli Organizzativi delle società controllate verrà eseguito dall'Organismo di Vigilanza della Holding a mezzo di un report periodico proveniente da ciascuna società.

#### 4.3. ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

L'afflusso di informazioni sul funzionamento del Modello e di segnalazioni relative alla sua inosservanza e ad ogni circostanza rilevante per la società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 **deve essere indirizzato all'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando, laddove ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti o eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, saranno effettuate in forma orale direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza oppure per iscritto sia a mezzo lettera che mezzo mail gestita esclusivamente dall'ODV: [odv@gruppoilly.it](mailto:odv@gruppoilly.it).

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non saranno prese in considerazione e verranno cestinate.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare la documentazione inerente le segnalazioni scritte o a redigere verbale di quelle ricevute in forma orale.

A tal fine, le segnalazioni, l'adozione di provvedimenti, l'irrogazione di misure disciplinari dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, suddiviso in sezioni omogenee, relativo all'attività dell'Organismo di Vigilanza (successivamente anche "Registro"). Tale registro è consultabile in ogni momento da parte del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutti i Destinatari che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di GRUPPO ILLY S.p.A. o a "pratiche" non in linea con il Codice Etico ed il suo inadempimento costituisce oggetto di valutazione disciplinare o legittima GRUPPO ILLY S.p.A. ad avvalersi dei rimedi contrattuali svolgenti analoga funzione sanzionatoria.

## 5. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 5.1. IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI NOMINA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza) deve essere un **organismo interno alla società** (art. 6, 1, *b* del D.Lgs. 231/2001).

In considerazione dei requisiti di **autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione** che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire nonché della specificità dei compiti demandati al predetto Organismo, è stato individuato un Organismo di Vigilanza di GRUPPO ILLY S.p.A. composto da tre membri che possono essere interni o esterni alla società, ovvero dal Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 6, D. Lgs. 231/2001, c. 4 lineetta bis.

In tal modo si intende garantire i requisiti dell'Organismo di Vigilanza normativamente previsti. In particolare:

- in ordine all'autonomia: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- in ordine all'indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato in un'elevata posizione gerarchica e non rivestire compiti operativi in relazione alla gestione dell'ente;
- in ordine alla professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale da parte di soggetti provvisti della necessaria preparazione tecnico-giuridica;
- in ordine alla continuità dell'attività: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un monitoraggio continuo, in linea con le finalità per cui tale organismo è stato previsto.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri che possono essere membri del Collegio Sindacale della società oppure professionisti esterni.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza spettano all'Organo Amministrativo con atto scritto e sottoscritto per accettazione dai componenti nominati.

L'ODV dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali sopra specificati comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'ODV interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'ODV lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente dell'Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale, l'altro o gli altri componenti rimangono in carica e sarà cura del Consiglio di Amministrazione reintegrare tale Organo senza indugio, designando il nuovo componente.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento operativo, che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

## 5.2. FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri per espletare i seguenti compiti:

- a) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte dei Destinatari nonché **sull'effettività ed adeguatezza del Modello** medesimo in relazione alla struttura aziendale ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.
- b) **vigilare l'aggiornamento del Modello** laddove l'ODV riscontri e segnali esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del precedente paragrafo 2.3.  
In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di commissione di reati;
- c) **attuare le procedure di controllo** previste dal Modello, in particolare nella Parte Speciale.  
In via meramente esemplificativa, impregiudicata l'esplicazione delle ulteriori funzioni previste dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà:
  - effettuare **periodicamente verifiche mirate** senza preavviso e a campione nell'ambito delle attività a rischio, **comunicare i risultati** al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla successiva lettera e);
  - redigere un **verbale delle attività di verifica** espletate controfirmato dall'ufficio o dal soggetto sottoposto ai controlli o ai provvedimenti disciplinari da conservarsi nel registro cronologico dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, da istituirsi a cura dello stesso ai sensi della successiva lettera f);
- d) **supportare la direzione nella formazione periodica dei Destinatari interni** del Modello, in particolare ai sensi del successivo capitolo 6, e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello e quella contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e) **riferire periodicamente** agli organi sociali di GRUPPO ILLY S.p.A. così come meglio specificato al successivo paragrafo 5.3.;

- f) **curare la tenuta del registro cronologico** dell'attività svolta, suddiviso in sezioni omogenee, in cui registrare le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, secondo le previsioni contenute nel presente documento;
- g) **coordinarsi con le altre funzioni aziendali** per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- h) l'Organismo di Vigilanza è tenuto a **conservare la documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle attività svolte** in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione previste dal Modello.

L'elenco dei compiti dell'Organismo di Vigilanza che precede **non è tassativo** e può essere integrato dalla previsione di ulteriori compiti previsti in altri paragrafi del presente Modello.

Al fine dell'espletamento dei suoi compiti, l'Organismo di Vigilanza ha **libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante**.

In particolare, le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

1. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito GRUPPO ILLY S.p.A.;
3. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
4. rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere profili rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
5. le deleghe e procure conferite in ambito GRUPPO ILLY S.p.A.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dai competenti organi aziendali sugli aspetti rilevanti in relazione alle sue funzioni e in ogni caso ha il potere-dovere di richiedere informazioni su tutti gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, qualora costituito in forma collegiale, esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

### 5.3. ATTIVITÀ DI VERIFICA E REPORTING VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI

Al fine di garantire l'aggiornamento e l'efficienza del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza procederà ad effettuare le seguenti verifiche:

- a) verifica sugli atti: ovvero una verifica **almeno annuale** dei principali **atti societari e dei contratti di maggior rilevanza** conclusi dalla società in aree di attività di rischio al fine di verificare la coerenza della loro formazione ed esecuzione alle norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;
- b) verifica del Modello: ovvero una **verifica periodica** a campione e non preannunciata **sull'effettivo rispetto delle procedure** di comportamento stabilite da parte del Destinatari, in particolare sui Destinatari interni;
- c) Vigilanza periodica sull'attività di controllo effettuata dagli **Organismi di Vigilanza** delle società **direttamente controllate italiane**.  
Tale vigilanza viene effettuata sulla base di un **report informativo**, almeno annuale, con cui gli **OdV** delle società controllate **espongono** le **attività di verifica** svolte nel periodo interessato e le **eventuali azioni correttive intraprese**.
- d) Vigilanza periodica presso le società **direttamente controllate estere sull'osservanza del Codice Etico**. Tale vigilanza è effettuata **richiedendo** con periodicità, almeno annuale, agli **Organi Amministrativi** di ciascuna società un **report** che sintetizzi il *modus operandi* per le principali direttive contenute nel Codice Etico della GRUPPO ILLY SpA

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e controlli sul rispetto dei principi e delle procedure del presente Modello secondo la discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui le società direttamente controllate (italiane ed estere) non siano dotate di Organismo di Vigilanza, la vigilanza periodica verrà posta in essere attraverso lo scambio di informazioni rilevanti con il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in ordine all'esito delle verifiche e dei provvedimenti sanzionatori adottati mediante **apposito reporting direttamente agli organi di vertice della società** al fine di consentire l'adozione, anche da parte degli altri organi aziendali, di tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'effettività e le finalità del Modello.

Il *reporting* avrà ad oggetto in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- i rilievi emersi e tutti i provvedimenti, anche disciplinari, adottati;
- l'adeguatezza del Modello a prevenire o a ridurre il rischio di commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza di GRUPPO ILLY S.p.A. ha come referente primario e ordinario il Consiglio di Amministrazione e in casi particolari il Collegio Sindacale.

L'attività di *reporting* dovrà avvenire su **base continuativa direttamente al Presidente** e nei confronti del Consiglio di Amministrazione con **cadenza annuale**.



Gli incontri di *reporting* verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza (che le includerà nell'apposita sezione del registro cronologico della propria attività) e dagli organi societari di volta in volta coinvolti.

Con **cadenza almeno annuale** l'Organismo di Vigilanza invierà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un rapporto scritto sugli aspetti più rilevanti dell'attività svolta.

In caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni di particolare gravità o la commissione di un reato dovrà riferire con urgenza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

## 6. PIANO DI FORMAZIONE DEI DESTINATARI INTERNI E DI DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 6.1. COMUNICAZIONE IN AMBITO GRUPPO ILLY S.P.A. E ATTIVITÀ FORMATIVA PER I DIPENDENTI

Risulta imprescindibile ai fini di una reale efficacia concreta del Modello la previsione di un **sistema di comunicazione dell'adozione** e dei **contenuti del Modello** a tutti i Destinatari. E' altresì indispensabile formare i Destinatari interni in ordine alle regole e alle procedure da rispettare, secondo un grado di approfondimento parametrato al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari medesimi nelle aree di attività a rischio, in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

In sede di prima adozione del presente Modello sarà cura del Consiglio di Amministrazione organizzare un **momento formativo** per informare tutti coloro che operano in ambito GRUPPO ILLY S.p.A. dell'adozione del presente Modello e del suo contenuto, soffermandosi in particolare sulle norme penali che potenzialmente si applicano alle attività svolte nei vari settori, sulle procedure per evitare la commissione dei reati e sul comportamento da tenere nel caso in cui qualcuno abbia conoscenza della commissione di un reato in ambito aziendale.

Successivamente sarà **compito dell'Organismo di Vigilanza**, organizzare analoghi momenti formativi in occasione di integrazioni o di modifiche del Modello e fornire indicazioni comportamentali nei casi dubbi. La formazione verrà, altresì, differenziata nei contenuti in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio di commissione di reati nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

**Ai Dirigenti e ai Dipendenti** in genere verrà richiesto di **sottoscrivere una specifica** dichiarazione di adesione e di impegno all'osservanza delle relative procedure adottate nel Modello.

**I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza del Modello e delle relative procedure anche attraverso apposita verbalizzazione di suddetta dichiarazione in sede di Consiglio di Amministrazione.

La diffusione del presente Modello in ambito aziendale potrà avvenire sia tramite strumenti informatici sia mediante consegna di una copia cartacea del medesimo. Una copia del presente Modello sarà depositata presso l'ufficio del personale per la consultazione, in qualunque momento sorgesse la necessità, da parte dei Destinatari interni.

I contenuti **maggiormente significativi** del Codice Etico e del Modello Organizzativo verranno portati a **conoscenza** di tutte le società **controllate e collegate**, sia in **Italia** che **all'Estero**.

## 6.2. INFORMATIVA E SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

E' previsto che GRUPPO ILLY S.p.A. comunichi l'adozione e i contenuti del Modello ai propri Collaboratori Esterni e *Partners*, richiedendone il rispetto, con l'avvertenza che eventuali inosservanze costituiranno grave lesione del rapporto fiduciario intercorrente tra GRUPPO ILLY S.p.A. e i fornitori e, nei casi più gravi, possibile causa ostativa alla prosecuzione di ogni rapporto.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni e dei *Partners*.

## 6.3. INFORMATIVA AI FORNITORI

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità che GRUPPO ILLY S.p.A. comunichi l'adozione del Modello ai propri fornitori, richiedendone il rispetto, con l'avvertenza che eventuali inosservanze costituiranno grave lesione del rapporto fiduciario intercorrente tra GRUPPO ILLY S.p.A. e il fornitore inadempiente e, nei casi più gravi, possibile causa ostativa alla prosecuzione di ogni rapporto.

Valuterà inoltre l'opportunità che i fornitori di GRUPPO ILLY S.p.A. autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

## 6.4. INFORMATIVA AI TERZI

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità di pubblicare il presente Modello sul sito *web* di GRUPPO ILLY S.p.A. al fine di fornire ai terzi adeguata informazione in merito alla propria deontologia aziendale.

## 7. MISURE DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DEL MODELLO

### 7.1. PRINCIPI GENERALI

L'osservanza del Modello da parte dei Destinatari è presidiata dall'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza.

### 7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il comportamento tenuto dai Dipendenti in violazione delle regole del presente Modello integra un **illecito disciplinare**.

A tal fine, la parte del Modello che contempla il Codice Etico, le procedure della Parte Speciale e la disciplina sanzionatoria, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza dei Dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione ordinaria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ordinaria fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- alla funzione e alle mansioni del Dipendente;
- alla prevedibilità dell'evento;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Non si potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto al Dipendente secondo le modalità previste dalla normativa in tema di irrogazione dei provvedimenti disciplinari o, in mancanza, con lettera raccomandata a.r. o con mezzi equipollenti che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Dipendente potrà formulare le proprie giustificazioni, anche verbalmente entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione. Decorso tale termine, i provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza.

La comminazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente.

I provvedimenti disciplinari di cui alle precedenti lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze di lavoro.

Il licenziamento per inadempimento di cui alla precedente lettera e) potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. A tal fine sarà compito dell'Organismo di Vigilanza curare la registrazione dei provvedimenti disciplinari irrogati in una apposita sezione del registro cronologico della propria attività.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati per la violazione del presente Modello sono in linea con quelle previste dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dipendenti Industria Alimentare" di data 14 luglio 2003 e successive modifiche saranno adottate dalla GRUPPO ILLY S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme speciali applicabili.

L'inosservanza del Codice Etico e delle procedure indicate nel Modello da parte dei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti di Aziende Produttrici Beni e Servizi" di data 24 novembre 2004 e successive modifiche, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL medesimo.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della GRUPPO ILLY S.p.A. in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dai Dipendenti, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo del Modello, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### 7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI SINDACI E REVISORE CONTABILE

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile l'Organismo di Vigilanza informerà sia l'intero Collegio Sindacale sia l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### 7.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni violazione da parte dei Collaboratori Esterni o dei *Partners* delle regole di cui al presente Modello che comporti o rischi di comportare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In particolare nei contratti stipulati da GRUPPO ILLY S.p.A. con tali controparti dovranno essere previste clausole di accettazione del Modello Organizzativo nonché idonei meccanismi sanzionatori per la violazione delle procedure del Modello, da valutarsi caso per caso a seconda dell'identità della controparte, quali la risoluzione per inadempimento, la clausola risolutiva espressa, la clausola penale, ecc.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni alla società.

## **PARTE SPECIALE**

## 8. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - ISTITUZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE

In questa Parte, premessi brevi cenni alla configurazione normativa delle fattispecie di reato che si ritengono astrattamente realizzabili nell'ambito aziendale GRUPPO ILLY S.p.A., vengono descritte **specifiche norme di comportamento e procedure** da porre in essere nell'esecuzione dell'attività aziendale nelle aree a rischio.

Nell'istituzione del sistema delle **procedure interne e dei controlli** dei processi a rischio si sono tenuti presenti i seguenti principi che costituiscono altresì le linee guida per l'eventuale implementazione di nuove procedure e per la loro applicazione concreta in particolare nei casi dubbi:

- a) **l'organigramma aziendale**, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente;
- b) all'interno di ciascun processo o attività a rischio deve essere rispettato, con grado di pregnanza parametrato al livello di rischio, il principio della **distinzione tra il soggetto che assume la decisione** (impulso decisionale), **il soggetto che esegue tale decisione** e il soggetto cui è affidato il **controllo del processo** (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
- c) ciascun passaggio rilevante del processo e in particolare ogni operazione, transazione, azione deve essere **verificabile, documentata, coerente e congrua** rispetto alla realtà dell'ente (c.d. "*tracciabilità*");
- d) la **gestione finanziaria** deve essere **verificabile**, inerente alle attività aziendali ed ispirata a principi di trasparenza;
- e) i **controlli** eseguiti devono essere **documentati**;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione sociale**, devono inoltre essere **rispettate le norme** inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società, nonché, in generale, la **normativa** applicabile.

Ogni dubbio che dovesse sorgere in merito alla liceità di un comportamento potrà essere chiarito direttamente con l'Organismo di Vigilanza.



## 9. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 9.1. REATI IN TEMA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E DI EROGAZIONI PUBBLICHE

#### 9.1.1. Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa GRUPPO ILLY S.p.A.

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- **Malversazione** a danno dello Stato: l'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato: l'art. 316 *ter* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca un'ipotesi di truffa, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
- **Truffa ai danni dello Stato**: l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. incrimina il comportamento di chi, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o per un ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**: l'art. 640 *bis* incrimina il comportamento di chi, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o per un ente pubblico; l'art. 640 *bis* c.p. riguarda l'ipotesi che la predetta condotta riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre similari erogazioni concesse da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità Europee.

Le fattispecie esposte configurano tipologie di reati realizzabili in qualsiasi ambito aziendale, anche se il rischio di commissione si presenta in misura maggiore nei seguenti ambiti: il settore finanziario, gli investimenti per la tutela ambientale, gli investimenti di produzione, la ricerca e l'innovazione tecnologica e del prodotto, la formazione del personale.

In via esemplificativa, un esempio ricorrente di truffa aggravata ai danni dello Stato è offerto dalla produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

In via riassuntiva i reati in tema di erogazioni pubbliche sono integrati dalla percezione "fraudolenta" di erogazioni a cui non si ha diritto o dalla loro percezione in modo lecito, seguita tuttavia dal loro impiego per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono ottenute.

### 9.1.2. Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da attuare al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.1.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- responsabilizzazione esplicita delle funzioni aziendali competenti, coerente con l'organigramma aziendale, effettuata all'atto di affidamento delle singole pratiche;
- effettuazione di un doppio controllo sulla documentazione da presentare per l'erogazione di contributi o finanziamenti (in via esemplificativa sulla documentazione di progetto, sulla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'ente); il primo controllo verrà effettuato dal Responsabile Amministrativo ed il secondo da uno degli Amministratori della Società;
- realizzazione della separazione funzionale tra chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento e chi gestisce le attività per le quali i finanziamenti sono stati ottenuti;
- verifica della coerenza delle procure nei rapporti con i terzi rispetto al sistema interno delle deleghe;
- realizzazione di idonea pubblicità delle procure in essere verso gli interlocutori esterni;
- escludere dalle procure per i rapporti verso i terzi la possibilità di richiedere loro denaro o altra utilità, in conformità con il Codice Etico.

## 9.2. CORRUZIONE

### 9.2.1. Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di GRUPPO ILLY S.p.A.

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- **Corruzione per un atto d'ufficio:** l'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** l'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** l'art. 320 c.p. estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 319 anche all'incaricato di un pubblico servizio e quelle di cui all'art. 318 anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- **Pene per il corruttore:** l'art. 321 c.p. estende anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità la punibilità per le fattispecie di corruzione.
- **Istigazione alla corruzione:** l'art. 322 c.p. pone in essere pratiche corruttive anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In sintesi, gli artt. 318 e ss. c.p. incriminano sia la condotta del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto del proprio ufficio, o per un atto d'ufficio già compiuto o al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia la condotta del corruttore e di chi istiga alla corruzione.

Le condotte descritte potrebbero essere poste in essere in diversi settori aziendali e a tutti i livelli organizzativi, in particolare nei settori della gestione degli appalti e nel settore della gestione finanziaria. Pratiche corruttive potrebbero infatti essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

#### 9.2.2. Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.2.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- istituzione di un sistema di controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione e/o della elargizione di doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari a tale fine;
- previsione dell'assegnazione di poteri per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali dell'ente e con eventuale previsione di soglie di autorizzazione delle spese;
- effettuazione di controlli sull'attività dei Collaboratori Esterni e della congruità dei compensi o delle provvigioni pagate rispetto a quelli praticati nell'area geografica di riferimento.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 10. REATI SOCIETARI

### 10.1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI ED ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DI GRUPPO ILLY S.p.A.

Le figure di reati societari che potrebbero astrattamente presentarsi nella realtà GRUPPO ILLY S.p.A. e in relazione alle quali è stato predisposto il presente Modello sono le seguenti:

- **False comunicazioni sociali:** l'art 2621 c.c. punisce, salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- **False comunicazioni sociali delle società quotate:** l'art. 2622 c.c. punisce Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale:** Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 punisce i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e della predetta situazione.
- **Impedito controllo:** l'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuibile ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
- **Indebita restituzione dei conferimenti:** l'art. 2626 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:** l' art. 2627 c.c. punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** l'art. 2628 c.c. punisce gli Amministratori che fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** l'art. 2629 c.c. punisce gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale:** l'art. 2632 c.c. punisce gli Amministratori e i Soci conferenti che, anche in parte, formano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.:** l'art. 2633 c.c. punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Illecita influenza sull'assemblea:** l'art. 2636 c.c. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio:** l'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.

Le fattispecie esposte configurano, nella maggior parte dei casi, fattispecie di "reati propri" ovvero di reati che sussistono solo se commessi da soggetti che rivestono la qualifica soggettiva prevista dalla legge: Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori.

Tuttavia, con particolare riferimento alle comunicazioni sociali, un Modello che abbia la funzione di impedire con ragionevole certezza la commissione di reati in materia deve esaminare l'intero *iter* di formazione delle medesime, prendendo in considerazione le condotte di tutti i possibili esecutori materiali, ovvero di tutti coloro che a vario titolo partecipano alla loro formazione.

Un esempio ricorrente nella casistica è quello dell'Amministratore delegato che non accoglie l'indicazione del Responsabile amministrativo circa l'esigenza di operare un accantonamento al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente e iscrive un ammontare di crediti superiore a quello prudenzialmente iscrivibile per non far emergere una perdita che obbligherebbe all'adozione di provvedimenti sul capitale sociale.

## 10.2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare le seguenti regole di carattere generale nonché le procedure specifiche di cui al seguente paragrafo 10.3.

Quanto alle **regole generali**, nell'espletamento **delle attività considerate a rischio di commissione di reati societari**, i destinatari dovranno rispettare le seguenti regole generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari previste dalla normativa vigente o dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in connessione con la condotta di terzi;
2. tenere un comportamento **corretto e trasparente**, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla **formazione del bilancio**, delle **situazioni contabili periodiche** e delle altre **comunicazioni sociali**, al fine di fornire ai soci ed a terzi interessati una informazione **veritiera e appropriata** sulla **situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società**.

In particolare, in ordine a questo punto, è fatto divieto di:

- **predisporre o comunicare** dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della GRUPPO ILLY S.p.A.;
- **omettere di comunicare** dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della GRUPPO ILLY S.p.A.;

3. osservare scrupolosamente tutte le norme **poste dalla legge** a tutela **dell'integrità ed effettività del capitale** sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a questo punto è fatto divieto di:

- **restituire conferimenti ai soci** o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti per legge;
- **ripartire utili** (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- **acquistare o sottoscrivere azioni** della GRUPPO ILLY S.p.A. fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni** in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- **effettuare formazioni o aumenti fittizi del capitale sociale;**
  - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – **prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento** delle somme necessarie per soddisfarli;
  - **danneggiare il regolare funzionamento** della GRUPPO ILLY S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
  - tenere comportamenti che **impediscano** materialmente, o che comunque **ostacolino**, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo **svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale** da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
  - porre in essere, in occasione di assemblee, **atti simulati** o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
4. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le **comunicazioni previste dalla legge** e dai regolamenti in un'ottica di massima collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con l'Amministrazione Finanziaria.
- In particolare, in ordine questo punto, è fatto divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, tutte le comunicazioni previste dalla legge agli organi della Pubblica Amministrazione o da Autorità Pubbliche;
  - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti incompleti o non rispondenti al vero, in particolare concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della GRUPPO ILLY S.p.A., laddove richiesti;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche anche in sede di controlli (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### 10.3. PROCEDURE SPECIFICHE DI CONTRASTO

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che devono essere rispettate da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali già esistenti.

#### 10.3.1. False comunicazioni sociali

Al fine di contrastare la commissione di reati relativi alle false comunicazioni sociali, l'attività di

predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e a terzi in genere e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio e di altre situazioni contabili infrannuali sarà svolta nelle seguenti fasi:

- a) istituzione di un procedimento che garantisca:
- la consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio in congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di amministrazione per la approvazione di tali documenti;
  - la predisposizione dell'elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti;
  - l'introduzione di un sistema di **anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie**, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili;
- b) il Responsabile amministrativo, con riferimento ai dati contenuti nella bozza di bilancio ovvero negli altri documenti contabili finalizzati a costituire la bozza delle comunicazioni sociali, **verifica**:
- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni ordinariamente e direttamente possedute dalla Funzione Amministrativa e sulle quali la Funzione amministrativa possa agevolmente effettuare un controllo di veridicità intrinseca;
  - la coerenza dei dati ricevuti da altre Funzioni aziendali rispetto ai dati riferiti all'Consiglio di Amministrazione;
  - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti e forniti dai Responsabili di altre funzioni aziendali contengano elementi incompleti o inesatti;
- c) qualora esistano procedure che consentano il controllo della veridicità intrinseca sui dati trasmessi alla Funzione amministrativa da altre Funzioni aziendali e poste in essere da queste ultime o in caso di richiesta da parte del Responsabile Amministrativo, il Responsabile di tali altre funzioni aziendali è tenuto a rilasciare al Responsabile Amministrativo una **dichiarazione attestante la veridicità, correttezza, precisione e completezza** dei dati e delle informazioni trasmesse alla Funzione Amministrativa;
- d) il Responsabile Amministrativo di GRUPPO ILLY S.p.A. predispone:
- **attività formativa e/o informativa**, rivolta ai responsabili di funzione e in particolare rivolto a tutti i Responsabili e Dipendenti delle funzioni - in particolare i neo assunti nella funzione amministrativa - coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;
  - una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio nonché degli altri documenti contabili affinché tutti i soggetti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio o di redazione delle altre comunicazioni cui si riferiscono le norme relative ai reati



societari si comportino correttamente (in via esemplificativa: completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza di dati e di elaborazioni, segnalazione dei conflitti di interesse);

- e) previsione di **incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Responsabile Amministrativo** aventi ad oggetto il bilancio ed eventuali approfondimenti ed analisi documentali di particolari fattispecie. Stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti.
- f) previsione di almeno una **riunione all'anno tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale** avente per oggetto il bilancio e stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti;
- g) previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, l'Organo di Vigilanza al fine di verificare l'attuazione delle regole di *governance*;
- h) previsione in capo all'Organismo di Vigilanza **dell'obbligo di riferire i dati emersi a seguito dei controlli e delle ispezioni** al Consiglio di Amministrazione e, nell'ipotesi in cui emergessero reati commessi da quest'ultimo, previsione dell'obbligo di riferire al Collegio Sindacale.

### 10.3.2. Aggiotaggio

Con riferimento al rischio di commissione di questo reato le procedure di contrasto da attuarsi sono le seguenti:

- a) programma di informazione – formazione periodica degli Amministratori e dei Dipendenti sulla normativa in tema di *governance* e sugli illeciti amministrativi in materia societaria;
- b) istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* nonché dei comportamenti degli Amministratori idonei ad influire sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) previsione di procedure autorizzative volte al controllo del contenuto di informazioni/comunicazioni a terzi idonee ad influire sulla determinazione di strumenti finanziari, se esistenti;
- d) procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e di altre società.

### 10.3.3. Operazioni sul capitale, sulle azioni. Operazioni straordinarie.

Al fine di evitare la commissione di reati relativi o connessi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere rispettate le seguenti procedure:

- a) ogni attività relativa alla **costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie**, alla effettuazione di **conferimenti**, alla **distribuzione di utili o riserve**, ad operazioni sul **capitale sociale**, a **fusioni e scissioni** ed al **riparto dei beni** in sede

di liquidazione deve essere sottoposta alla valutazione dell'intero Consiglio di amministrazione di GRUPPO ILLY S.p.A;

- b) in particolare, la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto a) dovrà essere **tenuta a disposizione** dell'Organo di Vigilanza che, informato dal Consiglio di amministrazione sull'effettuazione di tali operazioni, dovrà verificare il rispetto in concreto della normativa vigente;
- c) istituzione di procedure autorizzative per **acquisti e vendite di azioni proprie** e di altre società;
- d) procedure chiare ed esaustive che disciplinino e formalizzino l'*iter* decisionale interno in tema di operazioni di riduzione del capitale e di operazioni straordinarie.

#### 10.4. RAPPORTI CON IL REVISORE CONTABILE, IL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA E I SINGOLI SOCI

Nella gestione dei rapporti con il Revisore Contabile, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno della Funzione amministrativa preposto alla **trasmissione della documentazione** al Revisore Contabile;
- b) possibilità per il Revisore Contabile di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) divieto di attribuire al Revisore Contabile incarichi di consulenza;
- d) preventiva informazione all'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni proposta di incarico al Revisore Contabile consentita dalle vigenti norme di legge.

Con specifico riferimento ai rapporti con il Collegio Sindacale e al reato di impedito controllo da parte del Collegio Sindacale e dei soci e di illecita influenza sull'Assemblea le procedure da seguire sono:

- 1) effettuazione **di momenti formativi** periodici ai Destinatari del Modello sulla normativa in tema di attività del Collegio Sindacale e dei diritti di controllo dei soci;
- 2) istituzioni di **riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza** per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* in generale, nonché in particolare della normativa in materia di controlli del Collegio Sindacale e dei soci ed infine del regolare funzionamento dell'assemblea;
- 3) divieto di attribuire al Collegio Sindacale incarichi di consulenza.

#### 10.5. ATTIVITÀ DI CONTRASTO SPECIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne specificamente i reati societari di cui al precedente paragrafo 10.3., oltre a quanto già previsto nei precedenti paragrafi, sono i seguenti:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati societari. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge l'Organo di Vigilanza provvede, all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio costante sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - obbligo di attivare controlli supplementari in presenza di segnalazioni specifiche che non appaiano *ictu oculi* manifestamente infondate;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 11. REATI CONNESSI CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO

### 11.1. LE FATTISPECIE - ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA GRUPPO ILLY S.P.A.

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati:

- a) **Frode informatica in danno dello Stato** o di un **ente pubblico**: l'art. 640 *ter* incrimina il comportamento di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati informazioni programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

Un esempio di frode informatica ai danni dello Stato è l'**alterazione dei registri informatici della P.A.** per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi alla P.A.

- b) **Altri reati cd. "a forma libera"**: in ordine ad altri reati che potrebbero venir integrati in tutto o in parte anche attraverso l'impiego del sistema informatico si è valutato che un impiego distorto del sistema informatico aziendale potrebbe costituire modalità realizzativa o quantomeno una componente della modalità realizzativa di alcuni dei reati contro la personalità individuale, quali i reati di cui agli artt. 600 *bis* e 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* in tema di sfruttamento della prostituzione minorile.

Pur ritenendosi assai remota la probabilità che un reato di tale tipologia venga commesso in ambito GRUPPO ILLY S.p.A. nell'interesse o a vantaggio di GRUPPO ILLY S.p.A. medesima, si valuta coerente con i "principi deontologici" che ispirano la politica aziendale GRUPPO ILLY S.p.A. dettare delle regole per impedire che detti reati vengano commessi, ancorché per finalità meramente personali, con gli strumenti informatici della società.

### 11.2. MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire il verificarsi di condizioni che consentano la commissione o il rischio di commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 11.1.:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni devono **ispirarsi** ad un principio generale di **diligenza e correttezza** nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informatico della GRUPPO ILLY S.p.A.. Ogni utilizzo del sistema informatico della società diverso da finalità strettamente aziendali è espressamente vietato;

- b) tutti coloro che al fine dell'espletamento delle propria attività hanno la disponibilità di un computer di proprietà della GRUPPO ILLY S.p.A. sono tenuti a **non lasciare incustodito e accessibile l'elaboratore** in dotazione durante una sessione di trattamento;
- c) i servizi **on line** (da intendersi come ogni modalità di utilizzo di *internet*) devono essere **esclusivamente finalizzati all'esecuzione della propria attività** lavorativa e al reperimento di informazioni utili alla società. Ogni altra utilizzazione dell'accesso su *internet* non pertinente all'attività lavorativa o di tipo personale non è consentita, salvi casi eccezionali e previa espressa autorizzazione del superiore gerarchico;
- d) è **vietato**, in particolare, l'utilizzo di **chat**, di **bacheche elettroniche** e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *internet* non strettamente inerente all'attività aziendale;
- e) è inoltre **vietato "scaricare"** programmi **software**, anche gratuiti, **se non per esigenze strettamente aziendali** e fatti comunque salvi i casi di esplicita autorizzazione;
- f) il servizio di **posta elettronica** viene fornito per permettere la comunicazione con soggetti terzi, interni ed esterni alla società, per le **finalità della società** ed in stretta connessione con l'effettiva attività e mansioni del soggetto che utilizza tale funzionalità. Non è possibile utilizzare tale servizio per finalità in contrasto con quelle della società, o non pertinenti all'attività lavorativa o personali;
- g) **L'Organo di Vigilanza** avrà cura di **eseguire** o far eseguire da **esperti informatici** verifiche periodiche a campione per verificare l'osservanza delle direttive aziendali in materia informatica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di tutela della *privacy* .

Al fine di realizzare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, la **GRUPPO ILLY S.p.A.**, attraverso la **nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**, si è attivata per **l'adozione di tutte le procedure** e documenti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, ivi compresa l'adozione di un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici della società, sottoscritto per accettazione dai Destinatari interni, in cui si prevede l'utilizzo degli stessi per sole finalità aziendali, le norme a tutela della sicurezza in tema di accesso agli strumenti medesimi (*password*) e la possibilità che vengano effettuati controlli sul rispetto delle direttive aziendali in materia di controlli informatici.

## 12. REATI CONNESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICHE

### 12.1 LE FATTISPECIE NORMATIVE

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- 1) **Omicidio colposo**: l'art. 589 c.p. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) **Lesioni personali colpose**: l'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'inclusione di questi due reati nel D.Lgs. 231/2001 corrisponde alla necessità di fronteggiare i cosiddetti "rischi da produzione".

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) prevede in capo al datore di lavoro obblighi giuridici relativi a:

- a) **rispetto degli standard tecnico-strutturali** di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) **attività di valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione e protezione** conseguenti;
- c) **attività di sorveglianza sanitaria**;
- d) attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- e) **attività di natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) attività di **vigilanza** con riferimento al **rispetto delle procedure** e delle **istruzioni** di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) **acquisizione di documentazioni e certificazioni** obbligatorie di legge;
- h) **periodiche verifiche** dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui ai punti precedenti.

## 12.2 MISURE DI PREVENZIONE

Per **prevenire** le condizioni che consentano la **commissione** o il **rischio di commissione** dei reati sopra evidenziati, GRUPPO ILLY SPA si è **uniformata alle prescrizioni** del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In particolare, per **controllare** e **valutare efficacemente** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori la GRUPPO ILLY SPA. ha **istituito un procedimento** che **garantisce**:

- **l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione** interno all'azienda, con un responsabile e degli addetti appositamente designati e la nomina del medico competente;
- la **valutazione di tutti i rischi e la individuazione delle misure** tecniche e organizzative volte a garantire le condizioni di sicurezza e a prevenire i suddetti rischi;
- la **redazione e il costante aggiornamento** del prescritto "**Documento di Valutazione dei rischi**", nelle forme previste dalla legge, che contiene:
  - 1) **una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza** e la salute durante il lavoro, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - 2) **le misure di prevenzione e di protezione** e i dispositivi di protezione individuale selezionati in base alla valutazione di cui al punto 1;
  - 3) **il programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- la **formalizzazione dell'organigramma aziendale** della sicurezza con evidenza per ciascuna figura delle responsabilità e dei compiti sia organizzativi che operativi;
- **l'adozione delle misure** necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori **secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008** e successive modificazioni ed integrazioni, fornendo ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
- l'adozione di **misure preventive** atte a **ridurre i rischi** connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nel **caso di concessione in appalto a terzi di attività**;
- l'adozione di **misure antinfortunistiche** riguardanti il **primo soccorso, l'antincendio e le emergenze**;
- la **formazione ed informazione del Personale** sui **temi della salute e sicurezza** del lavoro;

- **l'effettuazione della riunione annuale** tra le figure rappresentanti della sicurezza, per esaminare le risultanze dei programmi attuati in materia di sicurezza e valutarne l'eventuale miglioramento;
- la **formalizzazione di specifiche procedure** aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- il **monitoraggio dell'effettiva attuazione** del sistema dei presidi descritto nel documento sulla valutazione dei rischi attraverso la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e della sicurezza, e il controllo svolto dall'Organismo di Vigilanza, anche coadiuvato da esperti del settore, sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



### 13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

#### 13.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati:

- a) **Ricettazione:** l'art. 648 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- b) **Riciclaggio:** l'art. 648-bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- c) **Autoriciclaggio:** l'art. 648-ter1 c.p. punisce chiunque che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- d) **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** l'art. 648-ter c.p., punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- e) **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate:** l'art. 455 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- f) **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:** l'art. 457 c.p. punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

#### 13.2 SISTEMA DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE

Vengono riportati i **principi di comportamento** che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali **regole di condotta** sono finalizzate a **limitare** il più possibile il **verificarsi** di tali tipologie di reati.

I **principi** di comportamento si **applicano** direttamente agli **amministratori, dirigenti e dipendenti** della Società, mentre si applicano ai **consulenti** ed ai **partner** in forza di **specifiche clausole** contrattuali.

E' fatto, pertanto obbligo di:

- **operare nel rispetto della normativa vigente**, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- **ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale** e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui al presente paragrafo;
- **verificare approfonditamente la clientela e le controparti**, tenendo anche conto delle sedi legali delle stesse, degli istituti di credito utilizzati ed eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- **regolare esclusivamente attraverso il canale bancario tutti gli incassi e i pagamenti** derivanti da rapporti di collaborazione con distributori, clienti, terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- **verificare la regolarità dei pagamenti**, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- **assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale** relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- **conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie**, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- **monitorare tutte le transazioni realizzate con paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale** (paesi inseriti nelle *sanction list*).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio,

ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
- scopo, natura e struttura dell'operazione;
- valore dell'operazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 14. REATI AMBIENTALI

### 14.1 LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- a) **Inquinamento ambientale:** l'art 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) **Disastro ambientale:** l'art. 452-quater c.p punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- c) **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:** l'art. 452-sexies c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- d) **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto:** l'art. 733 bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorato compromettendo lo stato di conservazione;
- e) **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:** l'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- f) **Bonifica dei siti:** l'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- g) **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006** nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, far uso di un certificato falso durante il trasporto;
- h) **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:** l'art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 punisce chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

- i) **Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni di cui al D. Lgs. 152/2006:** se la violazione concernente il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- j) **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge n. 549/1993:** violazione delle disposizioni che impongono la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

L'inserimento dei reati ambientali tra i reati configurati come illeciti amministrativi dal D.Lgs. 231/01 impone alle aziende un'attenta analisi dei rischi cui sono esposte e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, ponendo a suo carico sanzioni pecuniarie ed, in taluni casi, interdittive, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

## 14.2 SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo:

- **tracciabilità delle singole attività** (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);
- **verifica della corrispondenza** delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- **archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate** e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

## 14.3 REGOLE DI CONDOTTA

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione dei relativi adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli.

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

**I destinatari del Modello dovranno**, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- **contribuire**, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- **considerare** sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- **valutare** sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- **conformemente alla propria formazione ed esperienza**, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non **adottare** comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- **rispettare** le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- **effettuare il deposito temporaneo** e il successivo conferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- **assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo**, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- **prendere tutte le precauzioni necessarie** a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 15. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 15.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio:** l'art. 513 c.p. punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato;
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza:** l'art. 513 bis c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **Frodi contro le industrie nazionali:** l'art. 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionali;
- **Frode nell'esercizio del commercio:** l'art. 51c.p.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto;
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art 516 c.p.);
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:** l'art. 517 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionale od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge;
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:** l'art. 517 ter c.p. punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali oggetti o beni;
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:** l'art. 517 quater c.p. punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## 15.2 REGOLE DI CONDOTTA

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello Organizzativo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, **dovranno essere osservate le disposizioni** contenute nel **Codice Etico** relativamente ai **rapporti con i terzi** (clienti-fornitori):

- Ruoli e responsabilità definiti;
- Segregazione dei compiti;
- Attività di controllo;

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

Per le attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale, devono essere definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e devono essere previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alle caratteristiche pattuite con i clienti .

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, i dipendenti della società devono operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza. Nello svolgimento delle attività devono, inoltre, essere sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico.



## 16. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 16.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- I. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:** l'art. 171 della legge n. 633/1941 prevede che venga punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) .. (omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter:
- L'art. 171-bis della legge n. 633/1941 sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sanziona altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati
  - L'art 171-ter della legge n. 633/1941 contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:
    - a. **abusivamente duplica, riproduce, trasmette** o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
    - b. **abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico**, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
    - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, **introduce nel territorio dello Stato**, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
    - d. **detiene** per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione

con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è **prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)**, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

Inoltre è altresì punibile chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

## 16.2 REGOLE DI CONDOTTA

Per le operazioni riguardanti l'acquisto e la gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno, le regole di condotta prevedono:

- Il divieto al download e all'utilizzo di software non licenziati;
- Requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- Gli accessi effettuati dagli utenti ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- Sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, modifica e cancellazione dei profili utente
- Nel caso di servizi in outsourcing, la società comunica al fornitore del servizio il presente Modello Organizzativo e Codice Etico, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

## 17. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la premessa di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni, cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false, deve essere realizzata in modo tipico, mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità.

Si tratta di fattispecie di reato per cui l'azienda si è già dotata di presidi di controllo garantiti dalle previsioni del Codice Etico e dalle procedure aziendali, pertanto ci si è limitati a descrivere sinteticamente le relative fattispecie e gli articoli di legge.

## 18. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

### 18.1 LA FATTISPECIE NORMATIVA

Si è preso in considerazione il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

### 18.2 SISTEMA DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE

Nell'espletamento della propria attività per conto di Domori S.r.l., i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 19. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel presente Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) di GRUPPO ILLY S.p.A. sono stati strutturati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti, descritti al precedente paragrafo 4.2.;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture nonché del ciclo attivo dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

## 20. REATI TRIBUTARI

Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”. (art. 25-quinquiesdecies)

### 20.1 PREMESSA

Questa Sezione Decima della Parte Speciale si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appresso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia <sup>1</sup>.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”<sup>2</sup>.

### 20.2. FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI RITENUTE DI RISCHIO RILEVANTE (ART. 25-QUINQUESDECIES)

#### 20.2.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

---

<sup>1</sup> Si ricorda che sono definiti “reati presupposto” i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

<sup>2</sup> L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

#### 20.2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

#### 20.2.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-quinquiesdecies si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### 20.2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<sup>3</sup>.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo

---

<sup>3</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).



operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.<sup>4</sup>

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<sup>5</sup>.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari<sup>6</sup>.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

---

<sup>4</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

<sup>5</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni

<sup>6</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva <sup>7</sup>.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni <sup>8</sup>.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10-quater Indebita compensazione.

### 20.3. PROCESSI SENSIBILI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

### 20.4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

#### 20.4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

#### 20.4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

---

<sup>7</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

<sup>8</sup> L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### 20.4.3. Organizzazione e poteri

20.4.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

20.4.3.2 Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere

attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

20.4.3.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

### 20.4.4. OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

(i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;

(ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

(iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.

e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata

ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

#### 20.4.1. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

#### 20.4.2. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

### 20.5. RICORSO A SERVIZI DI TERZI

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al

D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

### 20.6. PROCEDURE

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

### 20.7. CONTROLLO

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

## 8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si richiamano i contenuti (i) della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel presente Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) di GRUPPO ILLY S.p.A. sono stati strutturati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti, descritti al precedente paragrafo 4.2.;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture nonché del ciclo attivo dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.